

Legge 28 luglio 1902, n. 342. Modifiche alla legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna.

(Gazz. Uff. 22 agosto 1902, n. 295).

(Omissis)

Art. 2. — Al primo capoverso dell'art. 4 della legge è sostituito il seguente:

« Ai membri della giunta, che non sono funzionari governativi è corrisposta una medaglia di presenza di lire 10. Lo importo delle medaglie di presenza sarà anticipato dalla provincia e poi a questa rimborsato dalla cassa ademprivile.

« Alle parole “su terreni ex ademprivii” che sono nel secondo capoverso dell'articolo stesso, sono sostituite le altre “su terreni di origine ademprivile ».

Art. 3. — Al primo capoverso dell'art. 5 della legge è sostituito il seguente:

« I prefetti di Cagliari e di Sassari, coadiuvati dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici tecnici del catasto nelle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o non contestati ».

(Il. resto come nel testo attuale).

Art. 4. — Alla prima parte dell'art. 5 della legge è sostituita la seguente:

« Tutti i beni di origine ademprivile, liberi di servitù, condominio, ecc., sono posti a disposizione della cassa di cui al successivo art. 8.

« L'amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimborsati ai termini del Successivo articolo 30. Quelli della seconda categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi, col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo ».

In fine dell'art. 6 è aggiunto il capoverso seguente:

« Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

« L'amministrazione della cassa, per la riscossione delle rendite, fitti, canoni, ecc., potrà valersi delle norme, mezzi, diritti, privilegi fiscali in vigore per la riscossione delle imposte dirette e potrà anche richiedere l'opera degli esattori comunali ».

Art. 5. — All'art. 8 della legge è sostituito il seguente:

« È istituita la cassa ademprivile che costituisce un ente morale. Ad essa sono devoluti il ricavato dei canoni enfiteutici e il prezzo dei riscatti.

« La cassa consta di due sezioni autonome con sede nelle due città di Cagliari e di Sassari.

« La cassa ha per iscopo:

1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui agli articoli 6 e 7 della legge;

« 2° di fare anticipazioni in denaro o in natura:

a) ai monti frumentari nummari:

b) agli enfiteuti di cui all'art. 6 e alle società cooperative riconosciute che abbiano intrapreso il dissodamento dei terreni incolti, purchè le anticipazioni servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni suscettibili di colture intensive, ovvero a rimboschimenti o ad acquisti di strumenti di lavoro, di materie prime, ed in genere di scorte, alla unione o alla chiusura dei terreni.

Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo.

« Sulle somme che la cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni saranno ammortizzabili, secondo la natura di esse, in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse scalare ».

Art. 6. — Agli articoli 9 e 11 della legge è sostituito il seguente:

« Il capitale iniziale della cassa ademprivile è di tre milioni di lire ed è assegnato per lire 1.800.000 alla sezione di Cagliari e lire 1.200.000 a quella di Sassari.

« Esso verrà somministrato nelle misure predette dalle provincie di Cagliari e di Sassari, con le anticipazioni che all'uopo, riceveranno dalla cassa depositi e prestiti, in corrispondenza precisa delle somministrazioni, che le due provincie dovranno alla loro volta fare alla cassa ademprivile.

« La cassa dei depositi e prestiti sarà garantita da delegazioni sulla sovrimposta fondiaria ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2279.

« Sulle somme anticipate decorrerà a favore della cassa dei depositi e prestiti l'interesse del per cento; e le anticipazioni saranno rimborsate in un periodo non maggiore di 50 anni con le modalità stabilite dal regolamento.

« La differenza fra l'interesse a carico della cassa ademprivile e quello normale, dovuto alla cassa depositi e prestiti, sarà a questa corrisposta dallo Stato, con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 7. — Per garantire la riscossione delle annualità comprensive di capitale ed interessi a rimborso delle somme anticipate ai monti frumentari e numinari, è concesso alla cassa ademprivile privilegio sui beni mobili ed immobili degli enti debitori, rimanendo inefficace qualunque contraria pattuizione.

Per garantire le annualità predette per le somme anticipate ai privati investiti della enfiteusi e alle società cooperative, è concesso alla cassa il privilegio speciale previsto dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3°), sul credito agrario, compresi i frutti pendenti.

Per i primi dieci anni dalla pubblicazione della presente legge il reddito derivante dalle ordinarie operazioni di proprio istituto sarà esente dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 8. — All'art. 10 della legge è sostituito il seguente:

« Quando col ricavato dei fondi enfiteuti e col prezzo dei riscatti che le competano, la cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, prelevato quanto occorre per il servizio di ammortamento delle anticipazioni fatte dalle due provincie, essa potrà anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi, al fine incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, le colture agrarie intensive e i rimboschimenti ».

Art. 9. — Gli atti e i contratti della cassa ademprivile, che siano per loro natura soggetti a registrazione e non siano contemplati da altre disposizioni della presente legge relative alla tassa di registro saranno registrati con la tassa di una lira.

Art. 10. — Alla prima parte dell'art. 13 della legge è sostituita la seguente:

« Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1904 ».

(Omissis)

www.demaniocivico.it